

## □ Interrogazione n. 1861

presentata in data 10 novembre 2014

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Brini

### **“Movimento turistico registrato nelle strutture ricettive della regione”**

a risposta orale urgente

Premesso:

*che*, nell'anno in corso, relativamente al movimento turistico regionale registrato nelle strutture ricettive, sono stati finora resi noti e pubblicati soltanto i dati riferiti al primo semestre;

*che*, quindi, non si è ancora a conoscenza degli arrivi e delle presenze registrate nella nostra regione da luglio in poi;

Rilevato:

*che* i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 43 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, concernente “Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo”, dispongono quanto segue:

1. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e al capo III comunicano, settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all'Osservatorio regionale del turismo di cui all'articolo 4, con le modalità individuate ai sensi del medesimo articolo.
2. Coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità stabilite all'articolo 32 sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sette giorni dall'inizio della locazione.
3. Coloro i quali esercitano l'attività di cui all'articolo 34 effettuano la comunicazione di cui al comma 1 entro i primi cinque giorni del mese successivo;

Rilevato altresì:

*che*, nel sito regionale di settore, è pubblicato quanto segue:

“si ricorda l'obbligo della registrazione e trasmissione dei dati relativi al movimento dei clienti (Mod. C59 ISTAT). Le scadenze per la registrazione sono le seguenti:

- settimanalmente per le strutture alberghiere ed extralberghiere, strutture all'aria aperta e aree di sosta attrezzate;
- entro sette giorni dall'inizio della locazione per appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
- entro i primi cinque giorni del mese successivo per i B&b e gli agriturismi;
- entro cinque giorni del mese successivo per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che inviano le rilevazioni tramite il “file gestionale”;

Ritenuto:

*che*, tenuto conto delle scadenze che i titolari e gestori delle strutture ricettive sono tenuti a rispettare ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo, non si comprendono i motivi della mancata pubblicazione, da parte della Giunta regionale, dei dati relativi al movimento turistico registrato da luglio in poi;

Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

la Giunta regionale per conoscere:

- a) quando verranno resi noti e pubblicati i dati relativi al movimento turistico registrato nelle strutture ricettive della regione Marche dal mese di luglio, compreso, in poi;
- b) i motivi del ritardo nella pubblicazione dei dati di cui al precedente punto a).